REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. **Alessandro CENTO**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 310** del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno **2014** discussa e decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1

elett.te dom.ta in Sanremo, in [redacted] 4, presso lo studio dell'avv.to [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

- ATTRICE –

E

Controparte_1 ,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Sanremo, in [redacted], presso lo studio dell'avv.to [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- CONVENUTA -

OGGETTO: responsabilità professionale medica

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.2.2014 *Pt_1* *[...]* – premesso che in data 17.7.2012 veniva sottoposta, presso il [redacted] di [redacted] ad un intervento chirurgico di riparazione del laparocele; che, però, in data 18.12.2012 le veniva asportata la protesi perché infetta; che l'infezione contratta in sede operatoria era stata "*di origine nosocomiale*" – tanto premesso, denunziando la responsabilità professionale dei medici sanitari [redacted] di [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l *Controparte_1* , in persona

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a seguito della riferita vicenda.

Si costituiva in giudizio l *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.
In particolare la convenuta contestava che nei confronti dei sanitari del [redacted] di [redacted] potesse essere formulato un giudizio di responsabilità (professionale) medica: perché l'infezione, pur contratta dall'attrice, non era affatto imputabile a negligenza sanitaria

Acquisiti i documenti, espletata la CTU e precisate conclusioni, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza.

……..
……..

La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.

I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici tra le parti e, peraltro, risultano anche adeguatamente documentati.

In data 17.7.2012 l'attrice veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riparazione del laparocele presso [redacted] di [redacted] ma in data 18.12.2012 era stata nuovamente ricoverata presso il medesimo presidio con diagnosi di "…*suppurazione e rigetto di protesi epigastrica*…"; quindi, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di "*asportazione della protesi infetta e plastica della parete*"

Ciò posto, l'attrice denunziava la grave responsabilità professionale dei sanitari dell *Controparte_2* per la *sepsi* contratta in sede operatoria

Occorre, anzitutto, premettere che secondo la più condivisibile (ed autorevole) Giurisprudenza il rapporto che si instaura tra paziente e l'ente ospedaliero "… *ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale" (così Cass. n. 1698/2006)

Ne consegue che in tema di *responsabilità contrattuale* della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, "*… l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico*" (così Cass. n. 4792/13; cfr., anche Cass. SS.UU. n. 577/08 secondo cui ai fini del riparto dell'onere probatorio "*… l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante*").

L'attrice ha compiutamente comprovato l'esistenza del contratto (o contatto sociale: intervento chirurgico di riparazione del laparocele), allegando l'inadempimento (qualificato) della struttura sanitaria (infezione contratta in sede operatoria) astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

Nel corso del presente giudizio è stata espletata una CTU medico-legale – affidata al dr. Prof. *Per_1* – al fine di accertare "*… l'origine, la natura e la causa della sepsi denunziata in citazione*" (vd., ordinanza del 17.3.2015)

All'esito dell'incarico peritale il CTU ha anzitutto confermato che "*Nel caso in esame l'evoluzione clinica successiva al primo intervento chirurgico indicava in effetti la presenza di un'infezione peri-protesica (di chiara origine nosocomiale) che aggravava il quadro locale costringendo la Sig.ra Pt_1 a subire un secondo intervento allo scopo di sostituire la protesi infetta*"; quindi ha evidenziato che "*l'infezione nosocomiale insorta ai danni della Sig.ra Pt_1 poteva essere prevenuta attraverso la realizzazione misure di carattere generale volte alla prevenzione della diffusione delle infezioni nosocomiali. Tali accorgimenti, relativi alla decontaminazione delle mani, del vestiario e degli strumenti di lavoro del personale sanitario, permettono la riduzione della trasmissione da persona a persona tramite contatto con il personale sanitario stesso*"; ha infine

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

concluso che l'infezione della protesi - complicanza possibile ed *evitabile* dell'intervento di laparocele – doveva essere ascritta alla responsabilità della struttura ospedaliera (*Controparte_2*)

Ambito della responsabilità e risarcimento.
La affermata responsabilità professionale medica dei sanitari del [redacted] di [redacted] determina la conseguente condanna dell *CP_3* convenuta (quale gestore della struttura sanitaria) al risarcimento del danno subito (e richiesto) dall'attore (cfr., ad es., Cass. n. 9198/99, nonchè Cass. n. 10297/2004: "*L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente. Tale responsabilità discende dall'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi*"): in particolare, al risarcimento del "*danno non patrimoniale*" e del "*danno patrimoniale*".

Il danno non patrimoniale.
La più recente ed autorevole Giurisprudenza – recentemente ribadita (vd., Cass. SS.UU. n. 26972/08) - ha evidenziato che nel vigente assetto ordinamentale (nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), il *danno non patrimoniale* di cui all'art. 2059 c.c., non può più essere identificato (secondo la tradizionale, restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p.) soltanto con il *danno morale soggettivo*, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Invero, a seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., le norme costituzionali, che attengono a valori inviolabili della persona umana, non solo hanno efficacia precettiva nei confronti dello Stato, ma sono anche immediatamente efficaci nei rapporti privatistici. Pertanto nell'ambito del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., rientra, oltre al tradizionale danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge "*… anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale lesione conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'art. 185 c.p.*". Tale interpretazione, decisamente da condividere, ha riportato la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra *danno patrimoniale* (art. 2043 c.c.) e *danno non patrimoniale* (art. 2059 c.c.), con la conseguenza che lo stesso *danno biologico*, quale danno alla salute, rientrando a pieno titolo a norma dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, trova la sua tutela non nell'art. 2043 c.c., ma nell'art. 2059 c.c. (cfr., per tutte le argomentazioni esposte, Cass. n. 15022/2005; cfr., altresì, Cass. n. 8828/2003: "*Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non èsoggetto, ai fini della*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacche' il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale").

D'altra parte la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che "*… può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo*" (Corte Cost. n. 233/03).

Ancor più recentemente è stato chiarito che il *danno non patrimoniale*, inteso nella sua più lata accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è sempre risarcibile qualora l'illecito si configuri come reato (anche solo astrattamente: art. 2059 c.c. e 185 c.p.). Al di fuori di questa ipotesi, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale può derivare o da specifica previsione normativa, attraverso la quale possono essere ammessi al risarcimento anche interessi non aventi rango costituzionale di diritti inviolabile; ovvero dall'accertamento della lesione di un diritto inviolabile della persona, ossia di una ingiustizia "*costituzionalmente qualificata*" (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).

Pertanto, il danno *non patrimoniale* non può essere più inteso nella sua tradizionale accezione restrittiva di danno *morale* (spesso definito come lo stato di *patimento interiore* transeunte cagionato dal reato), perché in realtà comprende tutti i pregiudizi alla persona (non suscettibili di valutazione economica) la cui risarcibilità e, in ogni caso, assicurata quando l'illecito si configuri come reato (art. 185 c.p.) o è subordinata ad una espressa previsione normativa ovvero, in difetto, all'accertamento di un'illecita aggressione a valori (diritti) costituzionalmente tutelati: così oltre al tradizionale *danno morale* – risarcibile solo quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato – dovrà essere risarcito anche il c.d. *danno biologico* in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico, risarcibile *ex* artt. 2059 c.c. e 32 Cost.) ovvero il danno (spesso definito sia in Giurisprudenza che in Dottrina come *danno esistenziale*) derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale e infine dovranno essere risarciti tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale, sempre ché la risarcibilità di siffatti pregiudizi sia appunto prevista da una specifica previsione normativa: il tutto evitando il rischio di indebite duplicazioni.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

Il danno biologico
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico - consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona - va considerato, ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata), sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene-salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).

Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla Giurisprudenza, si è ritenuto di adottare – dopo l'autorevole intervento chiarificatore delle SS.UU. – quello basato sulla "*liquidazione congiunta*" sia del danno non patrimoniale conseguente a "*lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale*" (sia nei suoi risvolti statici anatomo-funzionali, che nei risvolti dinamici relazionali medi ovvero peculiari), sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "*dolore*", "*sofferenza soggettiva*", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione: vale a dire la *liquidazione congiunta* dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico (con eventuale personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico) e di c.d. danno morale.

Per determinare il valore monetario di tale liquidazione congiunta si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subìte, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

E' stata pertanto predisposta una tabella (frutto di un pluriennale lavoro di elaborazione giurisprudenziale) di valori monetari medi, ossia *standardizzabili* (in relazione alla percentuale di invalidità e all'età del soggetto leso) in quanto frequentemente ricorrenti (sia per gli aspetti statici anatomo-funzionali, sia per gli aspetti dinamici relazionali, sia per gli aspetti di *dolore* e *sofferenza soggettiva*); quindi, sono state previste percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata *personalizzazione* complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità (da allegare e provare dal danneggiato) sia quanto agli aspetti statici anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti dinamici relazionali (ad es., lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione "*al dito del pianista dilettante*"), sia quanto agli aspetti di *dolore* e *sofferenza soggettiva* (ad es., dolore al trigemino, specifica penosità delle modalità del fatto lesivo).

Sulla base di tali considerazioni si è ritenuto equo attribuire, in funzione risarcitoria del danno biologico tradizionalmente inteso (depurato dai risvolti c.d. morali), il valore di € 1.460,46 ad una limitazione incidente nella misura dell'uno per cento sulla complessiva validità psico-fisica di una persona nella fascia di età fino a 10 anni, aumentando detto valore di una percentuale ponderata (dall'1% al 50%) giustificata dall'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla *sofferenza soggettiva* e prevedendo inoltre percentuale massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. *personalizzazione*.

Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea – comprensiva anche del danno da *sofferenza soggettiva* - si è ritenuto equo determinare in € 96,00 (sino ad un massimo di € 144,00) giornaliere l'importo della temporanea assoluta ed in € 48,00 (sino ad un massimo di € 72,00) giornaliere quello della temporanea relativa al 50%.

L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza.
Al CTU era stato demandato anche il compito – qualora avesse ravvisato una responsabilità professionale medica imputabile ai sanitari dell *[...]* *CP_2* – di valutare "*… l'entità (in percentuale) del danno biologico subito dalla paziente, dell'ITA, dell'ITP e delle spese mediche e di cura (sostenute e da sostenere)*".

Dall'espletata consulenza medico-legale è risultato quanto segue:

a) l'invalidità permanente (danno biologico) è quantificabile nella misura del 2% "*… considerato che allo stato attuale la paziente in conseguenza del secondo intervento presenta un lieve danno estetico- funzionale che si aggiungeva agli esiti del primo intervento (e quindi correlato alla cicatrice chirurgica minimamente e necessariamente allargata nel secondo intervento rispetto al primo con minimo riflesso anche su esiti cicatriziali*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

interni nell'ambito di una probabile sindrome aderenziale residua)" (vd., CTU pg. 15);

b) l'invalidità temporanea totale è stata di gg. 2;

c) l'invalidità temporanea parziale al 75% è stata di gg. 7;

d) l'invalidità temporanea parziale al 50% è stata di gg. 20;

e) l'invalidità temporanea parziale al 25% è stata di gg. 40;

Le conclusioni del medico-legale sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici.

La quantificazione del danno non patrimoniale permanente e temporaneo.

Per quanto riguarda il *danno non patrimoniale permanente* (unitariamente inteso) si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, l'importo complessivo di **€ 2.716,00** al valore attuale, sulla base della consistenza dei postumi (2%, cfr. CTU), dell'età del danneggiato al momento del sinistro (26 anni, data di nascita [redacted] e del valore del punto ricavato dalle Tabelle elaborate con i criteri sopra ricordati ed in uso presso questo Tribunale.

Non si ritiene, infatti, di poter applicare – *ratione temporis* - le disposizioni dell'art. 3 del D.L. n. 158/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189) - secondo cui "*Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo*" – perché, come già stato efficacemente osservato – il danno biologico va quantificato "… *applicando le cd tabelle di Milano, anziché quelle di cui agli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni) in ragione della efficacia non retroattiva (rispetto all'epoca della verificazione del fatto – 2003 -) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cd "Decreto Balduzzi") – disposizione dalla valenza innovativa e non meramente interpretativa con la conseguenza di non essere applicabile a fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore*" (cfr., tra le altre, Trib. Potenza n. 552/15)

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315

Quanto all'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di **€ 192,00** per la invalidità temporanea totale; di **€ 504,00** per la invalidità temporanea parziale al 75%; di **€ 960,00** per la invalidità temporanea parziale al 50%; di **€ 960,00** per la invalidità temporanea parziale al 25%.

il danno patrimoniale.
Le spese mediche non documentate
Il CTU non ha previsto spese future

Importo totale dei danni.
In definitiva, i danni subiti dall'attore ammontano a complessivi **€ 5.332,00** (€ 2.716,00 + € 192,00+ € 504,00 + € 960,00 + € 960,00) oltre agli interessi nella misura legale sulla somma devalutata alla data del fatto (17.7.2012) e via via rivalutata sino al saldo.

Spese di giudizio.
Le spese di lite (anche di CTP: cfr., Cass. n. 84/13) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte *ex* art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. **condanna l'** *Controparte_1* **a corrispondere all'attrice la complessiva somma di € 5.332,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (17.7.2012) e via via rivalutata sino al saldo, per i titoli di cui in motivazione;**

2. **condanna l'** *Controparte_1* **alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.956,00 di cui € 956,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'vv.to M. Morini;**

3. **spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico della convenuta.**

Così deciso in Imperia, il 19.4.2016

IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-315